

Automobilistiche dal 1° Gennaio 2009

TARIFFARIO REGIONE EMILIA-ROMAGNA

AUTOVETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - AUTOCARRI Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006 - AUTOBUS - AUTOVEICOLI SPECIALI (Tariffa I L. 463/55) - RIMORCHI USO SPECIALE - CICLOMOTORI - QUADRICICLI LEGGERI (MINICAR) - MOTOCICLI

CLASSE	VALORE DEL KW/CV			
	Pagamenti annuali		Pagamenti frazionati	
AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - (1)AUTOCARRI Art. 1, c. 240, L. n. 296/2007	KW	CV	KW	CV
EURO 0 (fino a 100 KW o 136 CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	3,00 4,50	2,21 3,31	3,09 4,59	2,27 3,78
EURO 1 (fino a 100 KW o 136 CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	2,90 4,35	2,13 3,20	2,99 4,48	2,20 3,30
EURO 2 (fino a 100 KW o 136 CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	2,80 4,20	2,06 3,09	2,88 4,33	2,12 3,19
EURO 3 (fino a 100 KW o 136 CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	2,70 4,05	1,99 2,98	2,78 4,17	2,05 3,07
EURO 4/5 (fino a 100 KW o 136 CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	2,58 3,87	1,90 2,85	2,66 3,99	1,96 2,94
AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO A GPL - GAS METANO - IDROGENO - ELETTRICI(2)	2,58	1,90	2,66	1,96
AUTOBUS	2,94	2,16	3,03	2,23
AUTOVEICOLI SPECIALI (ES. AUTOCARAVAN, MOTRICI STRADALI PER SEMIRIMORCHI)	0,43	0,32	0,44	0,32
CICLOMOTORI, RIMORCHI SPECIALI	Tassa fissa 19,11			
QUADRICICLI LEGGERI (fino a 50 cc) MINICAR	Tassa fissa 50,00			
MOTOCICLI OLTRE 50 cc.	FINO A 11 KW o 15 CV		SUPERIORE A 11 KW o 15 CV (oltre all'importo base)	
EURO 0	26,00		1,70 per ogni KW - 1,25 per ogni CV	
EURO 1	23,00		1,30 per ogni KW - 0,96 per ogni CV	
EURO 2	21,00		1,00 per ogni KW - 0,74 per ogni CV	
EURO 3	19,11		0,88 per ogni KW - 0,65 per ogni CV	

(1) Autocarri Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006

Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria FO con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW.

(2) Con alimentazione esclusiva o doppia (tipo benzina + gas o benzina + gpl) anche a seguito di installazione dell'impianto successiva all'immatricolazione

ESENZIONI/RIDUZIONI

Sono esenti:

- 1) I veicoli adattati per il trasporto delle persone disabili; l'adattamento del veicolo deve essere annotato sulla carta di circolazione.
- 2) I veicoli di proprietà di soggetti non vedenti, sordomuti, con grave handicap psichico o mentale, disabili gravi, secondo la definizione dell'art. 3, comma 3 L. 104/1992, o affetti da pluriamputazioni o veicoli intestati a persone di cui tali soggetti sono fiscalmente a carico, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

L'esenzione può essere richiesta per un solo veicolo. Sono esclusi dall'esenzione i veicoli alimentati a benzina con cilindrata superiore a 2000 c.c. e i veicoli alimentati a gasolio con cilindrata superiore a 2800 c.c.

3) Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione: sono esclusi dall'esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza).

4) I veicoli di particolare interesse storico e collezionistico (in possesso dell'Attestato di Storicità rilasciato da: ASI e Storico FMI, al compimento del 20° anno dalla costruzione).

Se i veicoli di cui ai punti 3 e 4 vengono posti in circolazione sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua per l'importo di € 25,82 (autoveicoli) e € 10,33 (motoveicoli).

Riduzioni

È prevista la riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con GPL o metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE e autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo azionati con motore elettrico per periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dal DPR 39/53.

ATTENZIONE!

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE TASSE AUTOMOBILISTICHE LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA HA ISTITUITO I SEGUENTI RECAPITI:

• RECAPITO TELEFONICO 199.72.74.74 - Costo della chiamata: Rete fissa, la tariffa in vigore ad ottobre 2008 è di centesimi di € 6,19 (scatto alla risposta) e centesimi di € 14,26 al minuto dal contatto con l'operatore, i costi si intendono IVA inclusa. Rete mobile, la tariffa viene applicata secondo le condizioni poste in atto dal gestore del chiamante.

• RECAPITO FAX numero 199.12.15.15 - Costo della chiamata come al punto precedente

E-MAIL: infobollo@emiliaromagna.aci.it

L'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 19,11. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri.

La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4/5). Nell'ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i KW, la tariffa deve essere ricavata moltiplicando la potenza massima espressa in cavalli vapore (CV), indicata nella carta di circolazione, per gli importi riportati nella stessa tabella (colonna CV).

Nell'importo da versare devono essere indicati solo due decimali dopo la virgola. Nel caso in cui l'importo risultante dal calcolo presenti più di due decimali, dovrà provvedersi, ai fini del pagamento, all'arrotondamento, per eccesso o per difetto, del secondo decimale, in ragione della misura del terzo (se quest'ultimo è compreso tra 0 e 4 l'arrotondamento è per difetto, se è compreso tra 5 e 9 l'arrotondamento è per eccesso).

Automobilistiche dal 1° Gennaio 2009

TARIFFARIO REGIONE EMILIA-ROMAGNA

• TERMINI DI PAGAMENTO

TERMINI DI PAGAMENTO:

Entro il mese successivo alla scadenza della tassa in corso di validità per i veicoli già circolanti al 31/12/97.

Per i veicoli nuovi di fabbrica immatricolati dal 1°-1-98 le periodicità sono le seguenti :

Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente) e Motoveicoli	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW noleggio rimessa senza conducente	Per 6-12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente)	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW noleggio rimessa senza conducente	Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autobus e Autoveicoli uso speciale	Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Giugno, 1° Ottobre
Rimorchi uso speciale targhe prova e ciclomotori	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio (tasse fisse)

PAGAMENTI FRAZIONATI

Per le autovetture con potenza superiore a 35 KW, la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 8 mesi e sino alla prima scadenza utile di aprile, agosto o dicembre. Per le autovetture con potenza fino a 35 KW e per tutti i motoveicoli 11 KW la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 6 mesi e sino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio. Nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per le autovetture per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato come segue:

Esempio di calcolo riferito al pagamento di mesi inferiori a 12 di un'autovettura Euro 4/5.

$$\text{Tassa} = \frac{\text{€ } 2,66 \times \text{n. KW}}{12} \times \text{n. mesi}$$

TERMINI DI PAGAMENTO

Il versamento va eseguito in un'unica soluzione entro il mese in cui avviene l'immatricolazione; se il veicolo è immatricolato negli ultimi dieci giorni del mese, il versamento della tassa può essere effettuato senza applicazione di sanzioni entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione, ma sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione.

VEICOLI CON PERIODICITÀ QUADRIMESTRALE NUOVI DI FABBRICA

- 1) Per gli Autobus, autoveicoli speciali la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato moltiplicando il dato delle colonne "pagamenti frazionati" per i KW o CV ed il numero dei mesi di validità diviso 12.
- 2) Per gli autocarri la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere versata per un numero di mesi diverso da 4, 8, 12 (già indicata negli appositi spazi), l'importo da versare deve essere calcolato dividendo per 4 il valore quadrimestrale indicato nelle relative tabelle e moltiplicando il risultato per il numero dei mesi di validità.
- 3) **Il versamento va eseguito in un'unica soluzione entro il mese in cui avviene l'immatricolazione; se il veicolo è immatricolato negli ultimi dieci giorni del mese, il versamento della tassa può essere effettuato senza applicazione di sanzioni entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione, ma sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione.**

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER PAGAMENTI OMESSI, TARDIVI O INSUFFICIENTI.

Per evitare l'applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato entro la prevista scadenza, il contribuente deve versare:

- la tassa eventualmente non ancora pagata;
- la sanzione del 2,5% della tassa se il versamento è eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento oppure del 3% della tassa se il versamento è eseguito dal 31° giorno ed entro un anno dalla scadenza dello stesso termine (DL 185 del 29/11/2008);
- gli interessi calcolati al tasso legale (2,5% annuo dal 1.1.2004 e 3% annuo dall'1/1/2008) con maturazione giorno per giorno.

PER POTER BENEFICIARE DELLE SANZIONI RIDOTTE, IL CONTRIBUENTE DEVE PROVVEDERE AL VERSAMENTO CONTESTUALE DELLA TASSA, DELLA SANZIONE E DEGLI INTERESSI.

AI SENSI DEGLI ARTT. 53, 54 E 56 DEL C.D.S.

appartengono alla categoria dei motoveicoli: motocicli, motocarri, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarrozzette, mototrattori, motoveicoli per uso speciale, motoveicoli per trasporti specifici, quadricicli, moto articolati.

appartengono alla categoria degli autoveicoli: autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera.

appartengono alla categoria dei rimorchi: rimorchi per trasporto persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporti specifici, rimorchi ad uso speciale, caravan, rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

ATTENZIONE!

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE TASSE AUTOMOBILISTICHE LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA HA ISTITUITO I SEGUENTI RECAPITI:

• RECAPITO TELEFONICO **199.72.74.74** - Costo della chiamata: **Rete fissa**, la tariffa in vigore ad ottobre 2008 è di centesimi di € 6,19 (scatto alla risposta) e centesimi di € 14,26 al minuto dal contatto con l'operatore, i costi si intendono IVA inclusa. **Rete mobile**, la tariffa viene applicata secondo le condizioni poste in atto dal gestore del chiamante.

• RECAPITO FAX numero **199.12.15.15** - Costo della chiamata come al punto precedente

E-MAIL: infobollo@emiliaromagna.aci.it





Automobilistiche dal 1° Gennaio 2009

TARIFFARIO REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 TONNELLATE
- MOTOCARRI - MOTOFURGONI
- TARGHE PROVA
- INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

AUTOCARRI con peso complessivo inferiore a 12 t.

(Esclusi autocarri di cui Art.1, c. 240, L. n. 296/2006)

Portata in Kg OLTRE FINO A		4 mesi	8 mesi	12 mesi
0	400	7,84	15,68	22,82
400	800	10,98	21,96	31,95
800	1000	14,11	28,23	41,07
1000	1500	18,82	37,64	54,77
1500	2000	26,66	53,32	77,58
2000	2500	34,50	69,01	100,40
2500	3000	42,34	84,69	123,22
3000	3500	50,19	100,37	146,04
3500	4000	58,03	116,06	168,86
4000	4500	65,87	131,74	191,68
4500	5000	73,71	147,42	214,50
5000	6000	81,55	163,11	237,32
6000	7000	90,96	181,93	264,70
7000	8000	100,37	200,75	292,08

Autocarri Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006

Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria FO con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW ed i relativi importi sono riportati nel riquadro relativo alle autovetture e autoveicoli uso promiscuo.

MOTOCARRI - MOTOFURGONI

(Con cilindrata inferiore 500 cm³)

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	21,73
Oltre 400 fino a 800 Kg	30,43
» 800 » 1000 »	39,12
» 1000 » 1500 »	52,16
» 1500 » 2000 »	73,89

MOTOCARRI - MOTOFURGONI

(Con cilindrata 500 cm³ e oltre)

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	22,82
Oltre 400 fino a 800 Kg	31,95
» 800 » 1000 »	41,07
» 1000 » 1500 »	54,77
» 1500 » 2000 »	77,58

MOTOCARRI - MOTOFURGONI

(Con cilindrata da 51 a 125 cm³)

Cilindrata	12 mesi
Da 51 cm ³ a 125 cm ³	19,11

TARGHE PROVA

Autoveicoli	206,69
Ciclomotori	19,11
Motoveicoli	31,00

INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'art. 6 Legge 23/12/99 n. 488 comma 22 bis e seguenti gli autoveicoli per trasporto di cose intestati a residenti nella Regione Emilia-Romagna, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrisondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella.

		4 MESI	8 MESI	12 MESI		4 MESI	8 MESI	12 MESI	
Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate	€ 8,87	€ 17,75	€ 25,82	Tariffa 4	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	€ 195,22	€ 390,45	€ 568,10
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate	€ 26,62	€ 53,24	€ 77,47	Tariffa 5	Per trattori stradali: a) a 2 assi b) a 3 assi	€ 195,22	€ 390,45	€ 568,10
Tariffa 3	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	€ 88,74	€ 177,48	€ 258,23			€ 275,09	€ 550,18	€ 800,51

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.

I versamenti per i quali con la tariffa di cui a lato non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

ATTENZIONE!

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE TASSE AUTOMOBILISTICHE LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA HA ISTITUITO I SEGUENTI RECAPITI:

• RECAPITO TELEFONICO 199.72.74.74 - Costo della chiamata: Rete fissa, la tariffa in vigore ad ottobre 2008 è di centesimi di € 6,19 (scatto alla risposta) e centesimi di € 14,26 al minuto dal contatto con l'operatore, i costi si intendono IVA inclusa. Rete mobile, la tariffa viene applicata secondo le condizioni poste in atto dal gestore del chiamante.

• RECAPITO FAX numero 199.12.15.15 - Costo della chiamata come al punto precedente

E-MAIL: infobollo@emiliaromagna.aci.it



Automobilistiche dal 1° Gennaio 2009

TARIFFARIO REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
- COMPLESSI: AUTOTRENI E AUTOARTICOLATI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE (D.lgs. 24/2/97 n.43 e D.M. 27/12/99)
- INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

AUTOCARRI con peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 t.

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			237,05	295,93	20,37	25,42
2			19	21	23	25	264,43	330,53	22,72	28,40
3			21	23	25	27	291,28	364,10	25,02	31,28
4	15						327,95	409,55	28,17	35,19
5			23				373,40	466,88	32,08	40,11
6					27	29	418,85	523,69	35,98	44,99
7					29		485,99	607,35	41,75	52,18

AVVERTENZE

• Per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate dotati di sospensioni pneumatiche o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione, la tassa è ridotta del 20%.

• Agli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate non si applica la riduzione del 50% sulla portata prevista per gli autocarri per trasporto di latte, carni macellate fresche, immondizie e spazzature, generi di monopolio, nonché per i carribotte per la vuotatura di pozzi neri.

• La tassa automobilistica deve essere corrisposta per un periodo fisso quadrimestrale ovvero per due periodi fissi quadrimestrali o per un intero anno con decorrenza dal 1° febbraio, 1° giugno, 1° ottobre

COMPLESSI: AUTOTRENI-AUTOARTICOLATI

Classe CEE	2 + 1 assi		2 + 2 assi		2 + 3 assi		3 + 2 assi		3 + 3 assi ed altre configurazioni		Importo minimo annuo		Importo minimo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12		23	29							175,60	307,29	15,09	26,40
2			29	31					36	40	225,18	336,21	19,35	28,88
3			31	33			36	38			335,18	465,33	28,80	39,98
4					36	38			40		370,30	535,05	31,81	45,97
5							38	40			454,48	628,01	39,05	53,95
6			33		38						514,91	706,51	44,24	60,70
7							40				628,01	929,62	53,95	79,86

INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'art. 6 Legge 23/12/99 n. 488 comma 22 bis e seguenti gli autoveicoli per trasporto di cose, intestati a residenti nella Regione Emilia-Romagna, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella.

Tariffa	Descrizione	4 MESI	8 MESI	12 MESI
		€ 8,87	€ 17,75	€ 25,82
Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate			
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate	€ 26,62	€ 53,24	€ 77,47
Tariffa 3	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	€ 88,74	€ 177,48	€ 258,23
Tariffa 4	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	€ 195,22	€ 390,45	€ 568,10
Tariffa 5	Per trattori stradali: a) a 2 assi b) a 3 assi	€ 195,22	€ 390,45	€ 568,10
		€ 275,09	€ 550,18	€ 800,51

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.

I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

ATTENZIONE!

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE TASSE AUTOMOBILISTICHE LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA HA ISTITUITO I SEGUENTI RECAPITI:

• RECAPITO TELEFONICO 199.72.74.74 - Costo della chiamata: Rete fissa, la tariffa in vigore ad ottobre 2008 è di centesimi di € 6,19 (scatto alla risposta) e centesimi di € 14,26 al minuto dal contatto con l'operatore, i costi si intendono IVA inclusa. Rete mobile, la tariffa viene applicata secondo le condizioni poste in atto dal gestore del chiamante.

• RECAPITO FAX numero 199.12.15.15 - Costo della chiamata come al punto precedente

E-MAIL: infobollo@emiliaromagna.aci.it

